



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Prot. - 333674
DEC. 23.04.2026

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Salvatore Cirillo

E p.c. Alla Consiglieria
Avv. Elisa Scutellà


Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.79/13^ "RSA San Francesco di Paola di San Nicola Arcella. Tutela dei livelli occupazionali e della qualità e continuità dell'assistenza erogata agli ospiti della struttura" – Proponente Cons. Scutellà. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la risposta della Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari prot.331874 del 23 aprile c.a..

**D'ordine del Presidente
Luciano Vigna**



AI.01



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

e p.c.
Segretariato Generale della Giunta
Regionale
segretariato.ac@regione.calabria.it

Presidente Giunta Regionale
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 79/13^ “RSA “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella Tutela dei livelli occupazionali e della qualità e continuità dell’assistenza erogata agli ospiti della struttura.

Con l’interrogazione in oggetto, la Consigliera Regionale Scutellà, dopo aver premesso che la RSA “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella costituisce presidio fondamentale per l’alto Tirreno Cosentino, ha rappresentato che la *“la procedura di gara per l’affidamento della gestione è stata oggetto di un complesso contenzioso; e che, con sentenza del TAR Calabria pubblicata il 31.12.25, sono stati annullati gli atti di gara e dichiarato inefficace il contratto di gestione, pur differendone gli effetti - sino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica o comunque sino alla decorrenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - per evitare l’interruzione del servizio”*.

Alla luce delle circostanze richiamate, la Consigliera interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- *se la Regione sia a conoscenza della situazione sopra descritta e quali elementi informativi abbia acquisito in merito;*
- *quali misure si intendano promuovere per garantire la qualità e continuità dell’assistenza erogata agli ospiti della struttura;*
- *quali iniziative si intendano intraprendere per garantire la tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni lavorative di tutto il personale coinvolto;*
- *se siano previste iniziative volte ad assicurare la piena regolarità e trasparenza delle procedure amministrative relative all’affidamento e alla gestione dei servizi in questione.*

Tanto premesso, al fine di fornire elementi utili in merito a quanto domandato dal Consigliere regionale interrogante, si espone quanto segue.

La “RSA San Francesco di Paola”, è una struttura di proprietà dell’ASP di Cosenza, realizzata con il Programma straordinario di Investimenti ex art. 20, l. 67/88, la cui



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

gestione è stata precedentemente affidata alla “Universiis Società Cooperativa Sociale” (di seguito “Universiis”), accreditata per n. 60 posti letto di RSA Anziani (R2), con DPGR n. 1/2011 ed il cui accreditamento è stato rinnovato con DCA n.199 del 01/08/2024.

L’ASP di Cosenza, a seguito di indizione di procedura aperta per l’affidamento della concessione novennale per la gestione della predetta RSA, con delibera n. 980 del 15/04/2025, ha aggiudicato la concessione stessa alla società Gruppo San Michele S.r.l., con sede legale nel comune di Roma (RM). La predetta aggiudicazione, per come rappresentato dall’interrogante, è stata oggetto di gravame innanzi al TAR Calabria (R.g.n. ██████████) da parte della Universiis.

Il settore dipartimentale funzionalmente competente è giunto a conoscenza dell’esistenza del contenzioso da una nota acquisita al prot. n. 876161 del 17/11/2025 inviata da “Gruppo San Michele srl” indirizzata all’ASP di Cosenza e per conoscenza al Dipartimento Salute e Servizi Sanitari, quindi in pendenza della lite azionata da Universiis nei confronti dell’ASP di Cosenza e nei confronti di Gruppo San Michele S.r.l. avverso l’atto di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione novennale per la gestione della RSA.

Ciò precisato, occorre rappresentare che, ancor prima della definizione del primo grado di giudizio da parte del TAR Calabria con sentenza n. ██████████ del ██████████ (di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo), l’ASP di Cosenza, a seguito della nuova aggiudicazione, ha dato avvio al procedimento di voltura dei titoli di autorizzazione ed accreditamento della suddetta RSA da Universiis (precedente aggiudicataria) alla società “Gruppo San Michele Srl”, domandando al Dipartimento Salute e Servizi Sanitari il rilascio parere preventivo alla voltura, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. A tale richiesta è seguito il nulla osta preventivo alla voltura rilasciato dal settore dipartimentale funzionalmente competente e, quindi, la richiesta di voltura da parte della società aggiudicataria e subentrante, “Gruppo San Michele Srl”. Conseguentemente, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il competente settore del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari ha richiesto al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, l’attivazione delle procedure riguardanti la verifica sul possesso dei requisiti di legge, nei modi, forme e condizioni previsti della vigente normativa, dandone comunicazione alla parte istante ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990.

L’ASP di Cosenza, con nota prot. n. 161670 del 11/11/2025, ha informato entrambe le società “Gruppo San Michele Srl” e “Universiis Società Cooperativa Sociale”, che relativamente all’affidamento dei servizi, nel contratto sottoscritto tra l’ASP di Cosenza e il nuovo concessionario, all’art. 5) è sancito che “...la consegna sarà condizionata alla voltura delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente...” da parte della Regione Calabria con opportuno decreto.

Successivamente, con pec del 08/01/2026, acquisita al prot. n. 11063 di pari data la coordinatrice della Commissione per l’Autorizzazione dell’ASP di Cosenza ha comunicato che, ad una prima verifica dei requisiti per la voltura di “RSA San Francesco



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

di Paola” erano state formulate delle prescrizioni alla società ed ha chiesto di poter procedere al completamento della procedura, essendo intervenuta la sentenza del TAR Calabria n. [REDACTED] del [REDACTED] (R.g.n. [REDACTED]).

La predetta sentenza ha disposto l’annullamento di tutti gli atti di gara ed ha dichiarato, altresì, inefficace il contratto stipulato il 25 agosto 2025 tra l’ASP di Cosenza e il Gruppo San Michele, differendo però l’inefficacia sino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica o comunque sino alla decorrenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Con prot. n. 111397 del 10/02/2026, è stata acquisita agli atti la Delibera n. 104 del 06/02/2026 del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, nella quale è stato espresso parere favorevole alla richiesta di voltura dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio (art. 9, comma 1, L.R. n. 24/2008) della “RSA San Francesco di Paola”, da “Universiis Società Cooperativa Sociale”, in favore della società “Gruppo San Michele Srl”, poiché sono stati accertati i requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal regolamento attuativo.

Conseguentemente, la Regione Calabria con DDG n. 2591 del 23/02/2026 ha autorizzato la voltura dell’autorizzazione sanitaria per n. 60 posti letto della “RSA Anziani San Francesco di Paola”, da “Universiis Società Cooperativa Sociale” in favore della società “Gruppo San Michele Srl”, sino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica da parte dell’ASP di Cosenza e *comunque non oltre un termine fisso, che si ritiene equo fissare in sei mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza.*”.

Universiis ha quindi adito nuovamente il TAR Calabria (r.g.n. [REDACTED]) proponendo ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, del predetto decreto di voltura n. 2591 del 23/02/2026. L’Autorità giudiziaria adita, a seguito di decreto presidenziale di sospensione degli atti impugnati, con successiva ordinanza n. [REDACTED] ha respinto l’istanza cautelare di Universiis, ritenendo insussistenti i presupposti di legge per il suo accoglimento. Universiis ha quindi

La società Universiis Cooperativa sociale ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma e/o l’annullamento dell’anzidetta ordinanza cautelare. Tuttavia la stessa Universiis, all’udienza camerale del [REDACTED], ha comunicato al Consiglio di Stato la sopravvenuta carenza di interesse e pertanto l’appello è stato dichiarato improcedibile.

E’ in corso di istruttoria la procedura di voltura dell’accreditamento nei confronti della società “Gruppo San Michele S.r.l.” in ordine alla quale è stato trasmesso, in data 21/04/2026, prot. n. 324356 di pari data, il verbale dell’Organismo Tecnicamente Accreditante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la voltura dell’accreditamento dell’anzidetta società.

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che l’Amministrazione Regionale, nella gestione della complessa vicenda di cui trattasi, ha agito nel rispetto degli interessi degli ospiti della struttura in termini di qualità e continuità di cure, dei provvedimenti adottati dagli Organi giurisdizionali e della normativa vigente in materia.

A ben vedere, difatti, si ritiene che il differimento dell’inefficacia del contratto, disposto



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

dal TAR Calabria, al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica, e comunque non oltre un termine fisso, fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, è proprio volto a garantire la continuità del servizio assistenziale in favore degli utenti presenti in RSA. Parimenti, nel motivare l'ordinanza cautelare resa a rigetto della richiesta di sospensione del decreto dirigenziale adottato dal Dipartimento Salute e Servizi Sanitari, il TAR ha precisato che *“il contenuto precettivo della sentenza legittima l'attribuzione al Gruppo San Michele S.r.l., a cui spetta di dare esecuzione al contratto d'appalto sino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica o comunque sino alla decorrenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio della RSA per anziani allocata presso la struttura denominata San Francesco da Paola”*.

La qualità e della continuità dell'assistenza erogata è stata quindi garantita agendo nel pieno rispetto dei richiamati pronunciamenti ed acquisendo, nell'ambito dei procedimenti avviati dal settore competente per materia, gli atti ed i verbali attestanti la sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale (L.R. n. 24/2008 e DCA n. 81/2016). Relativamente agli ultimi due punti dell'interrogazione, su richiesta del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari, l'ASP di Cosenza nella nota di riscontro n. 64787 del 22/04/2026, acquisita al prot. n. 328936 di pari data *“si è impegnata a procedere celermente alla predisposizione e pubblicazione del relativo Bando di Gara, così assicurando il rispetto dei principi di regolarità e trasparenza delle procedure amministrative. Con riferimento alla tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni lavorative del personale coinvolto, il Gruppo San Michele S.r.l. ha assunto, mantenendo inalterate le condizioni pregresse, tutto il personale sanitario, pari a n. 70 unità”*.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosalba Barone



Rosalba Barone
Regione Calabria
23.04.2026 09:19:07
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
Dott. Ernesto Esposito



ERNESTO
ESPOSITO
23.04.2026
09:33:40
GMT+01:00

